

Allegato B al N. 6679 di Rap.
N. 4681 di Racc.



STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEI TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI MESSINA
DENOMINATA
FEDERFARMA MESSINA


▲▲▲▲▲▲▲

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita l'Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Messina denominata "Federfarma Messina".
2. Sono comprese tra i titolari di farmacia le società titolari o gestrici di farmacia ai sensi di legge.
3. Essa aderisce all'Unione Regionale Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Sicilia, denominata "Federfarma Sicilia", ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani, denominata "Federfarma".
4. L'Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro.


ART. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede in Messina, attualmente in via Risorgimento, 25.
2. La sua durata è illimitata.



ART. 3 - SCOPO

1. L'Associazione ha lo scopo di tutelare, in ogni sede, anche giurisdizionale, gli interessi sindacali, economici, professionali, morali e di potenziamento dell'attività professionale dei titolari di farmacia della provincia di Messina, anche mettendo a disposizione degli Associati idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale, gestionale, amministrativa, economica, ed in tutte le materie coerenti con gli scopi Associativi.
2. A tal fine l'Associazione:
 - a) rappresenta gli Associati e tutela a livello provinciale i diritti e gli interessi sindacali, economici, morali e professionali dei titolari di farmacia della provincia di Messina;
 - b) rappresenta, altresì, i propri Associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti dalle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore;
 - c) collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo, altresì, ovvero partecipando, all'organizzazione di corsi di



STATUTO - FEDERFARMA MESSINA

- aggiornamento e specializzazione professionale, anche con iniziative a carattere editoriale e/o multimediale;
- d) cura il periodico aggiornamento dell'elenco dei titolari di farmacia Associati e la sua pubblicazione e diffusione all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale;
 - e) nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi Pubblici e Privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa, o richiesta;
 - f) in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettua, nei confronti dei propri Associati, tutte quelle altre attività ritenute necessarie ed opportune, quali, a titolo di esempio, la fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, software, aggiornamenti banche dati, informazione), nonché la realizzazione di iniziative culturali, di formazione e/o aggiornamento professionale;
 - g) effettua la raccolta sistematica ed il periodico aggiornamento dei dati del settore, anche fornendoli all'Unione regionale, alla Federazione nazionale e ad altri Enti e Organi pubblici e privati;
 - h) nell'interesse degli Associati procede alla stipula di convenzioni, protocolli d'intesa, accordi commerciali/economici con l'industria farmaceutica e/o la distribuzione intermedia, con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e/o altri enti, soggetti pubblici e privati;
 - i) l'Associazione esercita altresì tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea.
3. L'Associazione, inoltre, al fine di migliorare o agevolare la conduzione delle aziende degli Associati, potrà intervenire nella costituzione e gestione di attività finalizzate al reperimento dei mezzi finanziari necessari per le aziende di farmacia, allo studio ed alla ricerca di fonti di finanziamenti agevolati per gli Associati, anche partecipando alla costituzione e gestione di Consorzi Fidi o altri enti e/o strutture anche in forme societarie, con l'esclusione delle società titolari di farmacia, nonché svolgendo qualsiasi altra attività connessa agli scopi associativi.

ART. 4 - PARTECIPAZIONI

1. Previa deliberazione del Consiglio direttivo, l'Associazione può partecipare alla costituzione di società, ad eccezione delle società titolari di farmacia, e/o consorzi o altri soggetti giuridici, ovvero acquisire partecipazioni in società e/o consorzi quando il Consiglio lo giudichi utile o funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.
2. In tali casi, il Consiglio provvederà ad illustrare l'operazione compiuta durante la prima riunione utile dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria.
3. Rimane fermo quanto stabilito dal successivo art. 11 in materia di riserva di competenza assembleare.
4. I diritti acquisiti negli enti costituiti o partecipati ai sensi del presente articolo sono esercitati, previa apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente ovvero da altro Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio medesimo.

STATUTO - FEDERFARMA MESSINA



ART. 5 - AMMISSIONE - ADESIONE - VINCOLI


1. Possono domandare di essere ammessi all'Associazione sia persone fisiche che società titolari di farmacia privata o gestrici di farmacia ai sensi di legge, purché ubicata nella provincia di Messina.
2. La domanda di ammissione, che implica la piena accettazione delle norme del presente Statuto, è diretta alla Presidenza dell'Associazione. Su di essa decide il Consiglio Direttivo, il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda, in quest'ultimo caso motivando sinteticamente la propria decisione. Tale decisione viene comunicata a cura del Presidente all'interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notizia, può proporre ricorso motivato al Collegio dei Probiviri, che deciderà in modo definitivo ed inappellabile sulla domanda di ammissione entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso presso la sede dell'Associazione.
3. Possono domandare di essere ammessi all'Associazione anche i farmacisti gestori provvisori di farmacia ed i direttori responsabili di farmacia in gestione ereditaria, quest'ultimi in rappresentanza della proprietà.




4. Le società iscritte all'Associazione devono comunicare alla stessa l'elenco dei soci ed ogni loro variazione. Le società di farmacisti sono rappresentate dal farmacista legale rappresentante della società o da un socio farmacista della predetta a tale scopo appositamente e preventivamente delegato per iscritto dalla società. Le società di capitali sono rappresentate dal socio farmacista o dal direttore delegato per iscritto dalla società.

5. Il farmacista titolare o gestore provvisorio o direttore di farmacia in gestione ereditaria o farmacista legale rappresentante della società titolare di farmacia, o socio farmacista delegato o dal direttore delegato per iscritto dalla società ai sensi del comma 4, esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione, partecipa all'Assemblea convocata, coi limiti e alle condizioni di cui all'art. 9, per procedere al rinnovo delle cariche associative e può ricoprire cariche all'interno dell'Associazione medesima.

6. Nei rapporti con l'Associazione, lo stesso farmacista, viene considerato "Urbano" o "Rurale" in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è proprietario o rappresentante. Ai fini del presente Statuto le società titolari di farmacia sono equiparate ai titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie di cui sono titolari, anche se ubicate in province diverse, possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.
7. L'Associazione non può associare farmacie operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni, fatta salva la possibilità, previo accordo delle associazioni interessate, di associare titolari di farmacia operanti in altra provincia ma facenti capo ad ASP/ASL appartenenti alla provincia alla quale si chiede l'adesione.
8. Nel caso in cui titolari di più farmacie situate in diverse province manifestino la volontà di aderire ad una associazione provinciale Federfarma sono tenute ad aderire a tutte le associazioni ove hanno sede le farmacie possedute, alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite nel presente statuto, fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza.
9. I soci non possono aderire ad altre associazioni tra titolari di farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli di Federfarma.
10. Gli Associati fruiscono di diritto dei servizi amministrativi / tecnici / professionali / legali offerti dall'Associazione.



Handwritten signature and notes:
Quella
Silvano Enrico Fu Franchi
Presidente



STATUTO – FEDERFARMA MESSINA

11. Le farmacie in qualsiasi forma giuridica facenti capo ad Enti Pubblici, possono essere ammesse all'Associazione in qualità di aderenti. Esse sono prive del diritto di voto nelle Assemblee sia Ordinaria che Straordinaria, ed il loro rappresentante non può ricoprire alcuna carica in seno all'Associazione.
12. L'adesione all'Associazione comporta per gli aderenti enti pubblici:
 - a) l'obbligo di rispettare il presente statuto ed uniformarsi a tutte le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - b) il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali fra titolari di farmacia privata;
 - c) l'obbligo di comunicare al presidente in carica, con sei mesi di preavviso, la propria dichiarazione di recesso volontario.

ART. 6 - CESSAZIONE QUALITÀ ASSOCIATO - RECESSO

1. L'associato cessa di fare parte dell'Associazione nei seguenti casi:
 - a) morte;
 - b) recesso;
 - c) perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'adesione;
 - d) esclusione;
 - e) decadenza.
2. L'associato può recedere dall'Associazione entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, con comunicazione da inoltrare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con pec sessanta giorni prima. Il recesso, ai fini del pagamento dei contributi sindacali previsti dall'Accordo Nazionale e da quelli deliberati dall'Associazione, ha effetto soltanto a partire dall'anno successivo all'avvenuta comunicazione.

ART. 7 - SANZIONI

1. Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli organi dell'Associazione sono previste le seguenti sanzioni:
 - censura;
 - sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dall'Associazione e dalle strutture ad essa collegate. In caso di mancato versamento delle quote associative/contributive, la sospensione ha termine con l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'associato. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di anni due, il Consiglio Direttivo può pronunciare la decadenza dalla qualità di associato. Resta salva la facoltà dell'Associazione di procedere al recupero coattivo dei contributi non corrisposti.
 - Decadenza ed esclusione dalla qualità di associato.
2. Il Consiglio può deliberare motivatamente la decadenza e l'esclusione dell'Associato quando questi, anche solo nella persona del rappresentante delegato, abbia violato il presente Statuto ovvero commesso azioni contrarie agli interessi dell'Associazione, di gravità tale da non consentire la permanenza in seno all'Associazione medesima.
3. La decisione di esclusione, decadenza e/o di sospensione viene comunicata a cura del Presidente all'interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notizia, può proporre

STATUTO – FEDERFARMA MESSINA



ricorso motivato al Collegio dei Probiviri, che deciderà in modo definitivo, inappellabile e motivatamente entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Rurale;
 - d) l'Assemblea;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi della Federfarma Messina rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Successivamente alla scadenza del mandato triennale e fino alla loro sostituzione, i componenti degli organi predetti rimangono in carica compiendo solamente gli atti indifferibili e urgenti.

ART. 9 - CARICHE SOCIALI - CALCOLO VOTI SOCIETÀ

1. Possono ricoprire cariche sociali esclusivamente i farmacisti titolari di farmacia e nel caso di società titolari di farmacia, i soci o i componenti degli organi sociali delle stesse, purché farmacisti iscritti all'albo oppure i direttori responsabili delle singole farmacie di cui al comma 3 articolo 7 della Legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni.
2. Al solo fine del calcolo dei voti nelle deliberazioni le società titolari di più farmacie possono rappresentare al massimo il 3% degli associati.
3. Nel computo qualora vi fossero percentuali decimali da 0,1 a 0,50 (50) – periodico- verranno arrotondate per difetto; da 0,51 a 0,99 (99)- periodico- verranno arrotondate per eccesso.
4. Nel computo vanno conteggiate anche le società tra loro correlate e collegate direttamente o indirettamente o tramite società controllate o partecipate.

ART. 10 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è formata da tutti i farmacisti a vario titolo Associati, con esclusione dei rappresentanti delle farmacie facenti capo ad Enti Pubblici di cui al superiore art. 5.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata, su iniziativa del Presidente, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio, la determinazione dei contributi e della tassa di iscrizione. Essa deve riunirsi altresì ogni tre anni per deliberare sul rinnovo delle cariche associative.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. In tal caso, il Presidente spedisce l'avviso di convocazione entro e non oltre dieci giorni dalla relativa deliberazione adottata dal Consiglio. La riunione dell'Assemblea dovrà tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla spedizione del



STATUTO - FEDERFARMA MESSINA

suddetto avviso.

4. L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata dal Presidente mediante avviso spedito, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta da almeno un terzo degli Associati, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare. La riunione dell'Assemblea dovrà tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla spedizione del suddetto avviso.
5. Ove il Presidente e/o il Consiglio non provvedano, ai fini della convocazione dell'Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, è sempre possibile il ricorso al Presidente del Tribunale di Messina secondo le modalità stabilite nell'art. 20 c.c.

ART. 11 - COMPETENZE ASSEMBLEA

1. L'Assemblea riunita in sede Ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:
 - a) elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - b) approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
 - c) determinazione dei contributi a carico degli Associati e della misura della tassa di iscrizione;
 - d) approvazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che comportino un impegno di spesa, attuale o futuro, superiore a un decimo del valore del fondo comune, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - e) ogni altra materia che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre alla preventiva deliberazione degli Associati.
2. L'Assemblea riunita in sede Straordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:
 - a) adesione alla Unione Regionale Titolari di Farmacia della Sicilia (Federfarma Sicilia), ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma);
 - b) adesione ad associazioni del settore commercio esistenti a livello provinciale;
 - c) approvazione e modifica dello Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;
 - d) il recepimento, in occasione dell'approvazione dello Statuto, dei criteri di individuazione di situazioni di conflitto di interesse, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale di Federfarma Nazionale con apposito regolamento;
 - e) sfiducia del Consiglio Direttivo;
 - f) acquisizione o l'alienazione di beni immobili;
 - g) ratifica, ove prevista dallo Statuto o Regolamento, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dal precedente art. 4;
 - h) scioglimento dell'Associazione.
3. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria è fatta mediante avviso inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con pec, racc. a.r. o altro mezzo equipollente, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e

STATUTO - FEDERFARMA MESSINA




degli argomenti da trattare.

4. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è fatta mediante avviso inviato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, con pec, racc. a.r. o altro mezzo equipollente, che contenga le indicazioni previste dal comma precedente.
5. In caso di particolare necessità e urgenza, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata in via Straordinaria con preavviso di ventiquattro ore.


ART. 12 - REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.
2. Le votazioni possono avvenire per appello nominale o secondo diverse modalità proposte al momento dal Presidente e approvate nominalmente dall'Assemblea prima del voto.



L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun Associato, sia esse persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto. Al solo fine del calcolo dei voti nelle deliberazioni le società titolari di più farmacie possono rappresentare al massimo il 3% degli associati, con le modalità indicate nel precedente art. 9. Nel computo vanno conteggiate anche le società tra loro correlate e collegate direttamente o indirettamente o tramite società controllate o partecipate.

4. Per la partecipazione alle Assemblee convocate in sede sia ordinaria sia straordinaria gli Associati impossibilitati ad essere presenti possono delegare a rappresentarli un Associato di altra farmacia.
5. Ciascun delegato non può rappresentare più di due Associati.
6. Per la partecipazione alle Assemblee nelle quali debbano svolgersi le elezioni degli organi dell'Associazione, non è consentito il conferimento della delega.
7. Per la validità delle deliberazioni riguardanti l'adesione alla Unione Regionale o alla Federazione Nazionale e la sfiducia del Consiglio Direttivo, tanto in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza, personale e quindi senza delega, di almeno il cinquanta per cento più uno degli Associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole dei 2/3 degli associati presenti.
8. Nelle Assemblee indette per la nomina dei componenti degli organi dell'Associazione le urne devono restare aperte per almeno un giorno festivo.
9. Sono eleggibili tutti gli Associati regolarmente iscritti all'Associazione con i limiti e le condizioni indicati nell'art. 9 del presente statuto.
10. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere sull'apposita scheda un numero di preferenze nominative non superiore a quello previsto per la composizione di ciascun Organo Associativo da eleggere.



ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si compone di undici membri, di cui almeno tre farmacisti "rurali" e tre farmacisti "urbani", scelti fra gli Associati di cui al superiore art. 5. Se

STATUTO – FEDERFARMA MESSINA

non venisse raggiunto il numero minimo di tre farmacisti "rurali" o "urbani" i primi farmacisti non eletti subentreranno nella posizione degli ultimi eletti e, in caso di parità di voti, i farmacisti anagraficamente più giovani subentreranno nella posizione di quelli più anziani. Se non vi fossero farmacisti "rurali" o "urbani" disponibili a subentrare nella posizione degli ultimi eletti, il Consiglio provvederà alla sostituzione dei consiglieri per cooptazione fra gli associati. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla prima Assemblea utile, che confermerà o revocherà l'avvenuta cooptazione. In caso di revoca della cooptazione il Consiglio provvederà senza indugio ad indire un'apposita tornata elettorale, da tenersi entro e non oltre quindici giorni dalla delibera dell'Assemblea e finalizzata esclusivamente ad integrare il Consiglio con l'elezione dei membri mancanti.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno successivo alla sua nomina ovvero a quello della sua integrazione avvenuta ai sensi dell'ultima parte del comma precedente.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e provvede all'attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea.
5. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo:
 - a) provvedere alla elezione od alla destituzione del Presidente;
 - b) provvedere, avvalendosi dell'opera del Segretario, alla costituzione e al funzionamento degli uffici dell'Associazione;
 - c) deliberare sull'ammissione di nuovi Associati;
 - d) redigere, avvalendosi dell'opera del Tesoriere, il rendiconto annuale e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) proporre all'Assemblea le modalità di pagamento e le misure della quota associativa annuale e di quella di iscrizione, con facoltà di proporre una iniziale quota di iscrizione agevolata, in caso di cessione di farmacia, già associata, ad altro titolare;
 - f) trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell'Associazione che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea, eventualmente decidendo di sottoporli alla previa deliberazione di quest'ultima;
 - g) stipulare contratti di lavoro integrativi per il personale dipendente dalle farmacie;
 - h) assumere iniziative e partecipazioni secondo quanto previsto nel superiore art. 4;
 - i) stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi commerciali/economici con l'industria farmaceutica, la distribuzione intermedia, le Aziende Sanitarie Provinciali/Ospedaliere e/o altri soggetti giuridici pubblici e/o privati.

ART. 14 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Il consigliere anagraficamente più anziano eletto convoca la prima seduta del Consiglio entro trenta giorni dalle elezioni. In questa sede il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza fra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente Urbano, un Vice Presidente Rurale, un Segretario e un Tesoriere. Se, trascorsi i trenta giorni, il Consiglio non nomina il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, tutti gli Organi dell'Associazione a nomina elettiva si intenderanno decaduti. In questo caso, il consigliere anagraficamente più anziano dovrà indire


STATUTO – FEDERFARMA MESSINA



senza indugio nuove elezioni, da tenersi entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta decadenza.

2. Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell'Associazione a nomina elettiva devono inoltre intendersi decaduti di diritto qualora almeno sei componenti del Consiglio Direttivo presentino contemporaneamente le proprie dimissioni. In questo caso, i componenti superstiti del Consiglio dovranno indire senza indugio nuove elezioni, da tenersi entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta presentazione delle dimissioni da parte dei Consiglieri decaduti.
3. Qualora si dimettano, o vengano a mancare, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questo provvede entro i venti giorni successivi alla sostituzione dei consiglieri cessati per cooptazione fra gli Associati. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, che confermerà o revocherà l'avvenuta cooptazione.
4. È sempre salvo il ricorso al rimedio di cui al precedente art. 10, ultimo comma, del presente Statuto.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
6. Esso viene convocato mediante avviso inviato, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con lettera, telefax, o altro mezzo equipollente, che contenga gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il luogo e il giorno della riunione.
In caso di comprovata necessità o urgenza, la convocazione potrà avvenire con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore, ma in principio di riunione dovranno essere espressamente indicati ed approvati i motivi di necessità o urgenza.
8. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta di almeno quattro componenti dello stesso, nella quale vengano indicati gli argomenti da trattare. In questo caso, la riunione del Consiglio dovrà tenersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Il Consiglio è valido con la presenza di almeno sei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10. I Consiglieri che, senza giustificato motivo reso noto presso la sede dell'Associazione, non partecipano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, devono intendersi automaticamente decaduti.
11. Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l'Assemblea ed ha la rappresentanza negoziale e processuale dell'Associazione ed i connessi poteri di firma. Il Presidente dirige le attività dell'Associazione in attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.
12. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui designato, e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente anagraficamente più anziano e, quindi, dal Consigliere più anziano.
13. I membri rurali del Consiglio costituiscono il "**Comitato Rurale**". Il rappresentante scelto ed eletto dal Comitato rurale tra i membri rurali eletti è il dirigente responsabile della sezione ed è componente di diritto del Consiglio direttivo. Il Responsabile rappresenta il Comitato in seno agli Organi associativi regionali e nazionali, in rappresentanza del Comitato medesimo, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto di Federfarma nazionale e Regionale, nel caso in cui il Presidente dell'associazione sia un farmacista rurale. Il Comitato Rurale è competente a conoscere delle questioni inerenti la categoria dei farmacisti rurali e le sue decisioni producono effetti, purché





STATUTO – FEDERFARMA MESSINA

non in contrasto con gli interessi generali dell'Associazione e di Federfarma.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea fra gli Associati.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato a maggioranza dei suoi componenti effettivi nella prima riunione utile, da convocarsi a cura del componente anagraficamente più anziano entro trenta giorni dall'avvenuta elezione.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio e/o su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo e/o del Presidente dell'Associazione e/o del tesoriere.
4. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
5. Il Collegio deve accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
6. Uno o più componenti del Collegio, se richiesti, partecipano alle riunioni del Consiglio come organo tecnico consultivo senza il diritto di voto.

ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea fra gli Associati dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri.
2. Il Presidente del Collegio dei Probiviri viene nominato a maggioranza dei suoi membri nella prima riunione utile, da convocarsi a cura del membro anagraficamente più anziano entro trenta giorni dall'avvenuta elezione.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente, ovvero su espressa richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedure, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio, e sono inappellabili.
5. Spetta al Collegio dei Probiviri:
 - a) decidere sul ricorso degli aspiranti Associati di cui all'art. 5.2,
 - b) decidere sul ricorso degli associati colpiti da sanzioni di esclusione, decadenza e/o sospensione di cui all'art. 7.3,
 - c) decidere sulle controversie che ineriscono i rapporti associativi e sorgono fra gli Associati,
 - d) ovvero fra questi e l'Associazione;
 - e) emettere pareri sulle questioni che vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.
6. Uno o più componenti del Collegio, se richiesti, partecipano alle riunioni del Consiglio come organo tecnico consultivo senza diritto di voto.

STATUTO – FEDERFARMA MESSINA




ART. 17 - REGOLAMENTO DELLE SPESE

1. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
2. È istituita apposita "Commissione per le spese", composta dal Presidente, dal Tesoriere e da un altro Consigliere eletto a maggioranza in seno al Consiglio Direttivo.
3. La Commissione ha il compito di autorizzare il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai componenti degli Organi associativi nell'interesse dell'Associazione e per l'adempimento degli oneri di carica.
4. La Commissione può autorizzare il rimborso delle spese sostenute da un Associato per lo svolgimento di specifici incarichi preventivamente conferiti dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune della Federfarma Messina è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dagli Associati e dai terzi, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili, immobili, impianti, attrezzature acquistate con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni in società, ed associazioni, ed altri enti, dai titoli di credito e da quant'altro comunque si trovi in regime di proprietà della Federfarma Messina, o le sia pervenuto ad altro titolo.
2. Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili.
3. Ai sensi dell'art. 37 del c.c., finché dura l'Associazione Federfarma Messina il fondo comune è indivisibile ed i singoli Associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.
4. L'esercizio di bilancio si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approntati dal Tesoriere, accertati dai Revisori dei Conti, proposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di esercizio, come previsto dall'art. 11 del presente Statuto.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.



ART. 19 - VERBALI

1. Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto devono risultare dai libri dei verbali. Ad ogni effetto fanno testo le deliberazioni trascritte nei libri dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione o dai Presidenti degli Organi competenti.

ART. 20 – MODIFICHE STATUTO- SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere adottate dall'Assemblea Straordinaria alla presenza personale o per delega dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, e alla presenza personale o per delega di 1/3 degli associati in seconda convocazione e con il voto favorevole dei due terzi degli

STATUTO - FEDERFARMA MESSINA

Associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria alla presenza personale del 50% più uno degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. La stessa Assemblea, disporrà le modalità per la liquidazione delle attività dell'Associazione e la loro destinazione.
4. Il patrimonio non liquidato, sarà devoluto ad altra Associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito, in tale secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

1. Per le controversie inerenti il presente statuto sarà competente il Tribunale di Messina, fatte salve le riserve di competenze previste dallo Statuto e attribuite agli organi sociali.

ART. 22 - NORMA TRANSITORIA

2. Il presente Statuto entrerà in vigore a far data dal giorno successivo alla sua approvazione.
3. Gli Organi associativi attualmente in carica proseguono il rispettivo mandato fino alla sua naturale estinzione e, in regime di proroga, fino alla data delle elezioni per il rinnovo degli stessi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

Giovanni Primi n.9.

Enrico...

